

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI-  
PARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

\*\*\*\*\*

**FAQ RELATIVE**  
**ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIO-**  
**NALE A FONDO PERDUTO**  
**PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI**  
**E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI ABITAZIONI**  
**2025**

(PRIMO BLOCCO)

# FAQ

## 1) DOMANDA:

In relazione all'art. 4 del D.D.G. n. 594 del 12.05.2025 già presente all'art. 3 del D.D.G. n. 528 del 29.04.2025, Vi chiediamo cortesemente di chiarire quanto riportato:

La procedura che verrà conseguita con l'adozione dell'Avviso non costituirà in alcun modo obbligo o vincolo in ordine alla concessione dei contributi, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo all'Avviso e di non dare seguito alla successiva procedura, così come di revocare o annullare le determinazioni inerenti l'Avviso stesso, il tutto senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, anche di tipo risarcitorio, da parte dei Beneficiari interessati.

Tale chiarimento soprattutto nella condizione che un soggetto risultando beneficiario del contributo (pertanto presente nell'elenco delle istanze ammesse e finanziabili) inizi a sostenere le relative spese per le attività tecniche e amministrative (es. pagamento fatture acconti) per il successivo espletamento dei lavori.

## RISPOSTA:

Si conferma quanto disposto all'art. 4 del DDG n. 594 del 12.05.2025 nel quale si richiamano le specifiche previsioni dell'Avviso, quest'ultimo in quanto *lex specialis* [art. 12 comma 5].

## 2) DOMANDA:

L'art. 4 c.4 dell'avviso pubblico riporta che sono ammissibili al contributo regionale a fondo perduto esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso.

n. 1: Cosa si intende per data di presentazione della domanda?

n. 2: La data nella quale si inseriscono i dati preliminari della domanda (a partire dal giorno 27 maggio) o la data dalla quale si potrà completare la domanda e inserire la documentazione prevista dal bando sulla piattaforma (a partire dal 11 giugno) o la data nella quale si validerà la domanda (a partire dal 1 settembre ore 12:00 – click day)?

## RISPOSTA:

All'art. 4 c. 4 dell'Avviso pubblico, si specifica che sono ammissibili a contributo gli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda che, così come indicato all'art. 6, comma 4 dello stesso "Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day)".

## 3) DOMANDA:

L'art. 9 c. 1 lettera d) dell'avviso pubblico evidenzia che la scheda sintetica dell'intervento effettuato, che deve riportare anche il consuntivo di spesa, deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal direttore dei lavori.

Il precedente bando al medesimo articolo veniva riportato: ..... e dal direttore dei lavori.

n. 1: In questo nuovo avviso, la figura del direttore dei lavori risulta essere facoltativa e pertanto può essere sostituita dal richiedente diventando pertanto una figura non obbligatoria e non richiesta?

## RISPOSTA:

Si conferma che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. c., la scheda sintetica dell'intervento effettuato deve essere sottoscritta dal richiedente o dal Direttore dei lavori. Quest'ultima figura è stata prevista per i casi di interventi edilizi più complessi all'interno dei quali si colloca la rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto.

n. 2: Chi risulta essere il richiedente, qualora il soggetto privato o l'amministratore del condominio deleghi la presentazione dell'istanza di accesso al contributo ad una Società, secondo quanto riportato all'art. 3 c. 2 e art. 3 c. 4 dell'avviso pubblico?

## RISPOSTA:

In caso di delega a Società, il richiedente risulta essere il proprietario, i condomini rappresentati dall'amministratore di condominio o il titolare di diritti reali formalmente autorizzato dal proprietario dell'immobile.

**4) DOMANDA:**

**In relazione all'art. 4 c.4 dell'avviso pubblico che riporta che sono ammissibili al contributo regionale a fondo perduto esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso e ad integrazione delle domande poste, con la precedente comunicazione al quesito n. 3, con la presente Vi chiediamo quanto segue: n. 1 in relazione all'intervento di bonifica e rimozione di manufatti in amianto da effettuarsi in un immobile privato o condominiale, se il piano di lavoro è già stato presentato alla ASP competente per territorio e il committente ha già pagato le fatture in acconto in relazione all'intervento preventivato, ma i lavori non sono ancora iniziati, tale committente o suo delegato, può presentare la domanda di accesso al contributo?**

**RISPOSTA:**

Si specifica che ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Avviso Pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso. Si rappresenta inoltre che per intervento si intende il complesso delle attività di bonifica (rimozione, trasporto e smaltimento) nonché quelle afferenti la fatturazione e liquidazione delle spese.

Ad ogni modo la validazione della domanda è condizione necessaria ma non sufficiente per avere accesso al contributo in quanto la graduatoria sarà definita "*...sulla base di una procedura automatizzata che pone in graduatoria le domande secondo l'ordine cronologico di "validazione" di cui alla Fase c) di cui al precedente comma 3 art.6.*"

**n. 2 in tale condizione, qualora il committente o suo delegato possa presentare la domanda di accesso al contributo, quando potranno iniziare i lavori?**

**RISPOSTA:**

All'art. 4 c. 4 dell'Avviso Pubblico, si specifica che sono ammissibili a contributo gli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda che, così come indicato all'art. 6, comma 4 dello stesso "*Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day)*".

**5) DOMANDA:**

**In riferimento a quanto espresso da voi nell "AVVISO PUBBLICO - CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI ABITAZIONI, all'art. 4 Interventi ammissibili, comma 1 e più nello specifico gli interventi esclusi dal contributo al secondo capoverso:**

**la quota degli interventi che hanno beneficiato, all'atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizia, etc), ovvero intendendosi eleggibile nel potenziale beneficio gli interventi sulla parte di ristrutturazione edilizia a carico del cittadino; si chiedono spiegazioni in merito.**

**Ad esempio avendo un condominio che ha usufruito negli anni di bonus ristrutturazioni ma manutenzione della copertura, ma oggi volendo accedere a tale bando su menzionato per procedere allo smaltimento di un canale esterno in Cemento Amianto svolgente in passato la funzione di canna fumaria per il generatore condominiale ad oggi in disuso, potrebbe accedere a tale agevolazione?**

**E sempre prendendo un altro condominio sulla quale è stato realizzato il bonus facciata al 90% per i prospetti prospicienti pubblica via ma non quelli interni della corte in quanto non visibili dall'esterno, ad oggi si potrebbe intervenire allo smaltimento di un canale esterno in Cemento Amianto svolgente in passato la funzione di canna fumaria per il generatore condominiale ad oggi in disuso, accedendo al bando in oggetto?**

**RISPOSTA:**

come da Voi evidenziato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso sono esclusi dal contributo "*la quota degli interventi che hanno beneficiato, all'atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizia, ecc.), ovvero intendendosi eleggibile nel potenziale beneficio gli interventi sulla parte di ristrutturazione edilizia a carico del cittadino*".

Nei casi rappresentati, si rileva quanto segue:

*Esempio 1*

E' possibile accedere al contributo in quanto il bonus ristrutturazioni, di cui il condominio ha fruito, ha interessato solo la manutenzione della copertura e non della quota parte di struttura sulla quale si sviluppa il canale in cemento amianto.

*Esempio 2*

Allo stesso modo è possibile accedere al contributo per la rimozione e smaltimento della canna fumaria che si sviluppa sulla facciata interna della corte condominiale atteso che la stessa sembrerebbe non doversi annoverare tra le parti di struttura che hanno beneficiato di agevolazioni/finanziamenti pubblici.

Ad ogni buon fine si rappresenta che qualora la canna fumaria in cemento amianto fosse stata localizzata sulle facciate prospicienti la pubblica via, quindi sulla quota degli interventi che hanno beneficiato di agevolazione da parte del condominio con il bonus facciata 90%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso, non sarebbe stato possibile accedere al contributo.

**6) DOMANDA:**

**In virtù dell'annullamento del D.D.G. n. 528 del 29.04.2025 mediante il D.D.G. n. 594 del 12.05.2025, confermate che la dotazione finanziaria disponibile è sempre pari a € 1.466.892,72?**

**RISPOSTA:**

il DDG n. 594 del 12.05.2025, che annulla il DDG n. 528 e approva l'Avviso Pubblico "Contributo regionale a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni", conferma la dotazione finanziaria di € 1.466.892,72.

**7) DOMANDA:**

**In merito al bando in oggetto, vorrei sapere cortesemente se occorre allegare all'istanza anche la dichiarazione di assenso (art. 7 - lettera c) nel caso in cui il proprietario dell'abitazione coincide con il beneficiario del contributo.**

**RISPOSTA:**

qualora il titolare dell'immobile sia unico proprietario e coincide con il beneficiario non necessita la dichiarazione di assenso.

**8) DOMANDA:**

**In relazione al bando di cui in oggetto all'art. 5 comma 3 si specifica che per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l'importo di 2500 € per unità immobiliare adibita a civile abitazione così come individuate all'art. 3.**

**All'art.3 si specifica che sono ammissibili a contributo gli interventi a valere su unità immobiliari destinate a civile abitazione debitamente accatastate nelle categorie A/1,...e F/5 qualora pertinenze dell'abitazione principale...**

**Domanda: per un condominio di cui al piano inferiore c'è un unità accatastata C/2, al piano primo un unità accatastata A/3, al piano secondo un unità accatastata A/3 qual'e' il contributo massimo ammissibile?**

**RISPOSTA:**

Nel caso di un condominio, il contributo massimo erogabile per ciascuna unità immobiliare adibita a civile abitazione non può superare l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, dell'Avviso.

Si fa presente inoltre che gli interventi di rimozione e smaltimento amianto sono ammissibili anche all'interno di unità immobiliari censite catastalmente in categorie non rientranti nelle civili abitazioni (vedasi art. 3 comma 1) purché pertinenza di civili abitazioni. Per quanto sopra non è preclusa la possibilità di effettuare gli interventi all'interno delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze (C2 ...) purché non già ricompresi in quelle condominiali.

**9) DOMANDA:**

**le domande possono essere inoltrate dalle ore 12:00 del 27/05/2025 alle ore 12:00 del 05/09/2025..**

**Considerato che la procedura consta di quattro fasi: vorrei sapere se la prima fase si esaurisce giorno 10/06/2025? (visto che dall'11/06/2025 si potrà completare la domanda..)**

**E quindi se non sia più possibile ricevere il codice univoco di domanda, dopo il 10/06/2025?!**

**Oppure se si ha la possibilità di inserire i dati preliminari della domanda (Inerenti la 1°fase) anche dall'11/06/2025 e fino a prima della validazione della domanda (fase 3)?**

**RISPOSTA:**

L'inserimento dei dati preliminari della domanda potrà essere effettuata a partire del 27 maggio e sino alla conclusione della della Fase c).

**10) DOMANDA:**  
**Relativamente al bando e ai documenti richiesti potreste precisare a chi deve essere fatta la delega?**

**Non ci è chiaro se dobbiamo presentare il tutto entro il 27 05.**

**RISPOSTA:**

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Avviso, il beneficiario del contributo, può intervenire nelle procedure del bando attraverso un delegato, individuato come professionista, impresa o altra persona fisica, inoltre, i termini e le modalità di presentazione delle domande dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 6 c. 3 dello stesso Avviso.

**11) DOMANDA:**

**Si chiede se la dichiarazione di cui all'art. 7 punto d) possa essere rilasciata se il beneficiario effettuerà solo adesso la comunicazione di cui all'art. 5 comma 3 del LR 10/2014 e ssmii.**

**In altri termini, si chiede se è possibile beneficiare del bando se detta dichiarazione non è stata effettuata all'epoca ma l'istante provvederà, prima dell'invio dell'istanza per la partecipazione al bando, a effettuarla.**

**RISPOSTA:**

così come previsto dall'art.7 dell'Avviso, la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014, come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022, deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro la data di presentazione dell'istanza di contributo.

Come ribadito dall'art. 6 comma 4 dell'Avviso "Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day)".

**12) DOMANDA:**

**Per accedere al bonus è necessario che i manufatti in cemento amianto siano ACCATASTATI come "manufatti in cemento amianto" e presenti nella planimetria dell'immobile o è sufficiente che di questi sia stata presentata solo l'autonotifica/autodenuncia al proprio comune di residenza?**

**RISPOSTA:**

Il contributo pubblico può essere riconosciuto su immobili che siano in regola con le norme urbanistiche, edilizie ed i regolamenti comunali e che gli stessi siano accatastati nelle categorie di cui all'art. 3, comma 1 dell'Avviso.

Inoltre, così come previsto dall'art.7 dell'Avviso, condizione fondamentale per il riconoscimento di detto contributo è di avere provveduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014, come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022, entro la data di presentazione dell'istanza di contributo.

**13) DOMANDA:**

**si chiede:**

**- In cosa consiste esattamente la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 10/2014, come integrato dall'art. 14 della L.R. n. 13/2022?**

**- Da chi viene redatta? Dall'azienda che effettuerà i lavori di rimozione o dal soggetto privato beneficiario?**

**- Sono previsti moduli specifici da utilizzare o una piattaforma Regionale per l'invio della suddetta comunicazione?**

**RISPOSTA:**

La Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014, come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022, riguarda la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto. In particolare, il comma 3 dell'art.5 prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici e privati, di segnalare la presenza di amianto nei propri edifici o impianti, ecc. contribuendo così alla mappatura e alla bonifica del territorio.

A tal fine, la comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modulo ufficiale, scaricabile al seguente indirizzo:

[https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzadellaRegione/PIR\\_ProtezioneCivile/PIR\\_Areetematiche/PIR\\_Previsioneeprevenzione/PIR\\_PortaleInformativoAmianto/Scheda\\_Autonotifica\\_Privati\\_2019.pdf](https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Areetematiche/PIR_Previsioneeprevenzione/PIR_PortaleInformativoAmianto/Scheda_Autonotifica_Privati_2019.pdf), disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, dove è possibile consultare maggiori dettagli e specifiche operative.

Si evidenzia che la comunicazione relativa a quanto previsto dall'art. 7, comma d) dell'Avviso dovrà essere effettuata, pena l'esclusione dalla procedura, entro la data di presentazione dell'istanza di contributo.

**14) DOMANDA:**

**sono un delegato per la presentazione di un'istanza per la partecipazione al bando per la rimozione dell'amianto.**

**Vi contatto per chiedervi se la delega deve essere sottoscritta dai deleganti necessariamente con la firma digitale. Pertanto, vorrei sapere se tutti i proprietari dell'immobile devono obbligatoriamente possedere la firma digitale.**

**15) RISPOSTA:**

Laddove l'istante è persona diversa dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento dell'immobile i documenti andranno sottoscritti con firma olografa dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento dell'immobile, così come indicato all'art. 7 dell'Avviso, pertanto in caso di delega non occorre che ciascun proprietario debba possedere la firma digitale.

**16) DOMANDA:**

**- Per essere rimborsati i costi per la rimozione dell'amianto devono essere sostenuti in data successiva al 5 settembre o possono essere già sostenuti a valle della richiesta preliminare?  
- La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022 deve essere stata inviata antecedentemente all'iscrizione preliminare o alla data di rilascio della domanda definitiva nel click day?**

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. 4 c. 4 dell'Avviso, sono ammissibili al contributo esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso. Si rappresenta inoltre che per intervento si intende il complesso delle attività, tecniche, di bonifica (rimozione, trasporto e smaltimento) nonché quelle afferenti la fatturazione e liquidazione delle spese.

La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014, come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022, deve essere inviata entro la data di presentazione dell'istanza di contributo. Come ribadito dall'art. 6 comma 4 dell'Avviso "*Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day)*"

**17) DOMANDA:**

**Possiedo una casa regolarmente catastata come A/3 e devo eliminare delle tettoie che hanno la copertura in amianto, che fanno parte della casa ma che ovviamente non sono catastate. Posso richiedere il contributo?**

**Inoltre, la domanda deve già essere corredata da foto, preventivo e tutta la documentazione richiesta, o posso inserire anche dopo, perché non ho ancora un preventivo.**

**RISPOSTA:**

Il contributo pubblico può essere riconosciuto su immobili che siano in regola con le norme urbanistiche, edilizie ed i regolamenti comunali e che gli stessi siano accatastati nelle categorie di cui all'art. 3, comma 1 dell'Avviso.

Inoltre la domanda deve contenere obbligatoriamente i documenti e dichiarazioni di cui all'art. 7 dell'Avviso.

**18) DOMANDA:**

**l'importo da riportare nella domanda di partecipazione deve essere con IVA inclusa o con IVA esclusa?**

**RISPOSTA:**

l'IVA è ammissibile al contributo nell'aliquota esposta in fattura.